

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Analisi del primo recepimento della Direttiva (UE)
2018/2001 in Italia



European
Commission

Clean energy for all Europeans



Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.
www.gpenergia.biz
pezzaglia@gpenergia.biz
Tel. +39.347.5456165



<https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it>



@MPezzaglia

Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di LinkedIn. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Autoconsumo collettivo e comunità dell'energia

Analisi del primo recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 in Italia

1. Introduzione

Con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162¹, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (nel seguito: legge n. 8/2020) ed entrata in vigore l'1 marzo 2020, sono state adottate le disposizioni riguardanti il primo recepimento di quanto stabilito all'articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all'articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della Direttiva (UE) 2018/2001.

Con il presente documento si effettua un'analisi delle disposizioni adottate alla luce delle disposizioni della direttiva tentando di coglierne i punti salienti, nonché gli eventuali punti di attenzione che devono essere sviluppati al fine dell'effettivo recepimento delle disposizioni introdotte.

2. Analisi della norma

Nel presente paragrafo viene effettuata una analisi della nuova norma introdotta soffermandosi sugli aspetti ritenuti di maggior rilievo ai fini della sua applicazione. La norma completa è indicata in Allegato 1 al presente documento.

Disposizioni generali

- 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo.**
Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Innanzitutto, è da notare come il regime introdotto sia transitorio e di carattere sperimentale ed è funzionale alla piena attuazione di regime definitivo di regolamentazione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità dell'energia (da fonti rinnovabili). Non vi è dubbio che la sperimentazione consentirà di svolgere attività, sia dal punto di vista normativo/regolatorio che da parte degli operatori e dei vari soggetti, che torneranno utili all'avvio, oltre che dei regimi relativi alle fonti rinnovabili, anche ai regimi collettivi degli utenti attivi e delle comunità energetica dei cittadini di cui alla Direttiva (UE) 2019/944². Dall'altro lato, la creazione di un regime sperimentale con effetti reali rischia di costituire un precedente destinato a durare nel tempo costituendo regime che poi dovrà convivere con quello che sarà il regime definitivo. Già in precedenza il settore ha vissuto la convivenza di diversi regimi (vedi ad esempio i regimi connessi all'autoconsumo in genere) che hanno costituito una rilevante difficoltà di gestione per il sistema per le diverse tipologie di sistemi coinvolti. Da più parti si è sempre evocata una razionalizzazione dei sistemi: l'introduzione di un nuovo regime sperimentale non va in tale direzione: questo porta a considerare la necessità che il regime sperimentale sia in un qualche modo assorbito dal regime definitivo.

1

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-29&atto.codiceRedazionale=20G00021&elenco30giorni=true

² Più volte si è detto che la disciplina dell'auto consumo collettivo e delle comunità dell'energia presentano similitudini e parallelismi tali che sarebbe opportuno un recepimento coordinato verso una disciplina normativa e regolatoria unitaria. Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Teoria-unificata-SU.pdf> e http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf

Modalità adottabili

2. I consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente³, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili⁴, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
- i soggetti partecipanti sia alle iniziative di autoconsumo collettivo che alle comunità dell'energia producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001⁵;
 - nel caso di autoconsumo collettivo, i soggetti partecipanti si trovano nello stesso edificio o condominio e i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le predette attività non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - nel caso di comunità energetiche, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della comunità, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione e gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Quanto alle modalità adottabili si portano alla luce i seguenti elementi:

- ai fini della costituzione dei nuovi modelli devono essere realizzati nuovi impianti e non possono essere utilizzati impianti esistenti. Ad esempio, applicando in maniera letterale la norma, non è possibile utilizzare un impianto fotovoltaico condominiale per attivare una condivisione della produzione tra tutte le unità di consumo corrispondenti ai singoli condomini oltre che per il fabbisogno dei servizi comuni, questo perché l'impianto è esistente. La norma ha evidentemente voluto perseguire la doppia finalità di realizzare nuovi impianti in un regime di sperimentality. Considerato che la norma per essere pienamente applicativa necessita di una delibera dell'Autorità e di un decreto ministeriale (che peraltro dovrebbe essere soggetto a notifica della Commissione Europea) e che l'autorizzazione e la realizzazione degli impianti necessiterà di tempo, il rischio è che il regime non arrivi a fornire in tempo le informazioni attese per il recepimento definitivo. Tuttavia, il pregio della norma è quello di avviare un percorso che concorre comunque allo sviluppo dei concetti applicativi utili all'introduzione di nuovi modelli;
- la titolarità degli impianti di produzione appare essere in capo ai soggetti partecipanti: tale regime è senza dubbio compatibile con le disposizioni della direttiva per quanto concerne gli autoconsumatori che agiscono collettivamente (nel caso di un impianto condominiale è il condominio in qualità di ente di gestione che dovrebbe essere assunto quale soggetto partecipante⁶), mentre per quanto concerne le comunità dell'energia apparirebbe che la condivisione dell'energia può avvenire solo da impianti detenuti dalla comunità⁷;
- sempre in relazione ai profili connessi con la titolarità degli impianti di produzione si ricorda che nei casi di auto consumo collettivo è consentito che il produttore sia un soggetto terzo rispetto ai partecipanti a condizione che comunque questi risponda al coordinamento impartito dal partecipante a cui l'impianto si riferisce e comunque in nessun caso detto produttore è considerato a come autoconsumatore⁸.

Diritti e obblighi dei soggetti coinvolti

3. I clienti finali associati in una delle due predette configurazioni:
- mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Le due predette condizioni consolidano il regime di libero accesso al mercato per i soggetti partecipanti che rimane una delle prerogative essenziali per lo sviluppo del mercato interno dell'energia. In associazione a questo è da vedere la condizione dell'uso delle reti di distribuzione esistenti (cfr. punto seguente) che comunque pone il problema di valutare cosa debba accadere nel caso in cui una associazione di utenti si formi come nuova dal punto di vista infrastrutturale (è del tutto evidente che in questo caso la rete di distribuzione non può essere preesistente). La direttiva sulle fonti rinnovabili non dice nulla riguardo

³ Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto A – Allegato 2 al presente documento.

⁴ Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 cfr. Punto B – Allegato 2 al presente documento.

⁵ Il termine massimo per il recepimento è il 30 giugno 2021.

⁶ Come più volte sostenuto dall'autore in diversi dibattiti pubblici, il tema dell'autoconsumo collettivo non potrà trovare piena applicazione se oltre che il recepimento delle direttive non avverrà parallelamente un allineamento delle norme e delle prassi connesse alla gestione condominiale.

⁷ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001 art. 22, comma 2, lettera b) e punto D, Allegato 2, al presente documento. Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf paragrafo 4, ultimo capoverso.

⁸ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001 art. 21, comma 5.

alla natura delle reti elettriche delle comunità energetiche, mentre è la direttiva (UE) 2019/944 a chiarire che, fatto salvo il fatto che una comunità dell'energia possa avere anche una propria rete, dette reti elettriche sono sempre comunque reti di distribuzione⁹.

Trattamento dell'energia

Dal punto di vista del trattamento dell'energia, accade che:

- i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nei perimetri delle comunità o presso gli edifici o condomini;
- sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema;
- i soggetti partecipanti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

Nelle nuove modalità adottabili il trattamento dell'energia si fonda sul nuovo concetto di condivisione. Al fine di individuare correttamente a cosa debba riferirsi tale condivisione vengono in aiuto le definizioni di:

- accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica;
- scambi tra pari di energia rinnovabile: vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtù di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l'esecuzione e il regolamento automatizzati dell'operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori.

L'introduzione del concetto di condivisione dell'energia rappresenta una novità assoluta dal punto di vista dello sviluppo dei mercati e in quanto tale è una disciplina che dovrà essere definita in tutte le sue parti (non da ultimo dovrà essere sviluppato un importante tema connesso circa le garanzie sottendibili ai vari accordi).

Inoltre, l'introduzione del concetto di condivisione dell'energia va a mutare quelli che sono i rapporti dei clienti finali con i venditori del mercato nel caso in cui gli utenti si trovino nelle condizioni di dover integrare la condivisione interna con energia di integrazione dalla rete. Questo potrebbe comportare la necessità di intervenire sui sistemi di elaborazione delle misure e sui sistemi di *settlement* del mercato. Già in un precedente contributo si è trattato il tema di una possibile gestione della condivisione dell'energia nel caso condominiale che potrebbe essere adottato anche nel caso delle comunità dell'energia¹⁰ in luogo della più elementare regolamentazione già vigente per le cooperative storiche¹¹.

Infine, lo sviluppo della gestione dell'energia condivisa comporta l'applicazione di nuove modalità di scambio basate su logiche innovative e moderne (ad es. scambi peer-to-peer con modalità a *blockchain*) che saranno destinate ad acquisire sempre più importanza. Anche in questo caso rimane da capire se e come la regolamentazione intercederà tali attività a garanzia del consumatore e del mantenimento e dello sviluppo della concorrenza nel mercato. In Allegato 3 al presente documento sono indicate alcune ipotesi regolatorie relative all'energia elettrica condivisa.

Quanto alle ipotesi di regolazione dell'autoconsumo collettivo in condominio possono essere sviluppate diverse modalità: quella di più immediata applicazione è quella di gestione delle singole utenze secondo una modalità di aggregazione di carattere amministrativo: un condominio che mantiene la sua normale configurazione in cui tutti gli utenti continuano ad avere un rapporto con il mercato come nella situazione attuale, ma che, in riferimento, ad un certo periodo può essere trattato come aggregato (aggregato di tutti gli utenti o solo una parte di essi) di cui viene calcolato l'autoconsumo virtuale e in relazione a questo viene erogato un contributo equivalente al beneficio associabile all'autoconsumo¹².

Regimi di regolazione

4. Entro trenta giorni dal 1° marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA):
 - a) adotta i provvedimenti affinché le imprese di distribuzione e di trasmissione cooperino la messa a disposizione delle misure dell'energia condivisa;
 - b) individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ.

⁹ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf, paragrafo 5.

¹⁰ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/AC_nei_condomini.pdf, paragrafo 5

¹¹ <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf> - paragrafo 23.

¹² Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/CE-condominio.pdf>

- c) **individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.**

Relativamente al regime di regolazione la condizione che appare maggiormente è rilevante è l'equiparazione della condivisione dell'energia all'autoconsumo. Se da una parte le disposizioni della direttiva per quanto concerne l'auto consumo collettivo vanno nella direzione di consentire tale equiparazione, non apparirebbe altrettanto vero nel caso delle comunità dell'energia¹³.

Regimi di supporto

5. **Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono ad un nuovo meccanismo tariffario. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali. Entro sessanta dal 1° marzo 2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali in oggetto, sulla base dei seguenti criteri:**
- a) **è definita una tariffa incentivante per un periodo massimo di fruizione volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo in maniera modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti,**
 - b) **il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;**
 - c) **è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti determinate dall'Autorità, compresa la quota di energia condivisa, e dalla predetta tariffa incentivante.**

Il regime di supporto appare attribuibile ai singoli impianti e non invece alla comunità dell'energia come soggetto autonomo. Se da una parte un simile regime appare compatibile con le disposizioni sull'autoconsumo collettivo¹⁴, per quanto concerne una comunità dell'energia la direttiva apparirebbe promuovere un meccanismo di premialità per il soggetto comunità nel suo insieme e nella sua veste di soggetto giuridico¹⁵. Ciò, comunque potrebbe non impedire l'assegnazione di un incentivo ai singoli partecipanti alla comunità anche se appare più sfidante la creazione di un regime di sostegno alla comunità piuttosto che un sistema di sostegno dedicato ai singoli partecipanti secondo le modalità tradizionali¹⁶.

3. Conclusioni

La norma introdotta dalla legge avvia una dinamica di recepimento nell'ordinamento nazionale di nuovi modelli di uso della produzione di elettricità da fonti rinnovabili corrispondenti a consumatori che in assetto di autoconsumatore agiscono collettivamente a livello dello stesso edificio/condominio o mediante la costituzione di comunità dell'energia. La norma ha il pregio di stimolare riflessioni di carattere applicativo di interesse sia degli operatori privati quanto dei soggetti di sistema. Per le finalità di raccolta delle indicazioni utili al recepimento finale della direttiva (UE) 2001/2018 sarà determinante la tempestività di sviluppo dell'applicazione della norma.

¹³ Cfr http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf - paragrafo 3 e Allegato 3 al presente documento.

¹⁴ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001, art. 21, comma 3, lettera a).

¹⁵ Cfr. direttiva (UE) 2018/2001, art. 22, comma 4.

¹⁶ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/CE-approfondimenti_e_LR.pdf - Parte III, paragrafi 6 e 7.

Allegato 1 – Testo della legge n. 8/2020

Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili).

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità/condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
- d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
- e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al

meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

- a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
- c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;
- d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
- b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
- d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 2 – Definizioni e disposizioni rilevanti

Per le finalità del presente documento si richiamano le definizioni e i punti pertinenti ai fini dell'analisi delle disposizioni adottate.

- A. **Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:** gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio - il predetto punto 14 stabilisce che è «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.
- B. **Comunità di energia rinnovabile:** soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è **autonomo** ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- C. L'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a:
- esercitare collettivamente le seguenti attività individualmente o attraverso aggregatori:
 - a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
 - i. in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
 - ii. in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
 - b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
 - c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
 - d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
 - organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.
- D. L'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti *domestici*, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.
2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:
- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
 - b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energeticocommerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;

21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/121

c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;

h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;

i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

E. Benefici autoconsumo: gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:

a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;

b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o

c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

Allegato 3 – Ipotesi regolatorie concernenti la condivisione dell'energia

Opzione 1

In questa opzione la comunità dell'energia è trattata come un utente attivo unico e autonomo sebbene si preveda comunque l'uso della rete pubblica.

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica e consumata dagli utenti partecipanti la medesima comunità energetica è considerata come energia condivisa internamente alla comunità.

2. L'energia condivisa di cui al precedente comma è pari al minor valore tra la produzione e il consumo della comunità dell'energia valutati su base oraria. L'eventuale deficit o surplus si considerano rispettivamente acquistati o ceduti dalla comunità energetica. Le regole di ripartizione del valore dell'energia condivisa, del costo di acquisto dell'energia deficitaria e dei ricavi dell'eventuale surplus sono definite autonomamente internamente alla comunità dell'energia.

3. Ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e di dispacciamento la comunità energetica è considerata alla pari di un utente connesso al livello di tensione superiore delle cabine di trasformazione che definiscono i limiti infrastrutturali della comunità, di potenza impegnata pari alla somma delle potenze impegnate dai singoli utenti partecipanti alla comunità e con un'energia elettrica prelevata pari [alternativamente]:

- alla differenza tra il consumo elettrico complessivo della comunità dell'energia e l'energia condivisa¹⁷;
- alla somma dell'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete da ciascun partecipante¹⁸.

La comunità dell'energia è responsabile dell'attribuzione di detti oneri ai singoli soggetti partecipanti.

4. Gli oneri generali di sistema continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi.

5. Ai fini della gestione delle misure di immissione e di prelievo di ciascun utente partecipante alla comunità dell'energia continuano a valere le disposizioni vigenti in materia di misura dell'energia elettrica. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 alla comunità dell'energia è assegnato un punto di connessione alla rete equivalente. La comunità dell'energia [alternativamente: l'impresa distributrice] è soggetto responsabile dell'aggregazione delle misure di immissione e di prelievo degli utenti partecipanti alla comunità dell'energia.

Opzione 2

In questa opzione la comunità dell'energia è trattata come un soggetto attivo unico e autonomo per la parte di energia condivisa mentre, per la parte di energia oggetto di deficit o surplus, i singoli soggetti partecipanti sono considerati utenti singoli e autonomi.

¹⁷ Secondo la presente modalità si attribuisce alla comunità il beneficio attribuibile all'autoconsumo relativamente ai soli corrispettivi di accesso e uso delle reti corrispondente ad un ipotetico minor uso delle reti.

¹⁸ La presente modalità meglio approssima il regime di pura condivisione dell'energia della comunità lasciando impregiudicato l'uso delle reti e trattando l'eventuale beneficio connesso ad un ipotetico minor uso delle reti al solo livello delle quote fisse e quote potenza della tariffa elettrica.

1. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica e consumata dagli utenti partecipanti la medesima comunità energetica è considerata come energia condivisa internamente alla comunità.
2. L'energia condivisa di cui al precedente comma è pari al minor valore tra la produzione e il consumo della comunità dell'energia valutati su base oraria. La comunità dell'energia definisce per ciascun soggetto partecipante, su base oraria, l'eventuale deficit o surplus che saranno oggetto di libera trattativa con imprese di vendita e grossisti nel mercato dell'energia. Tali grandezze dovranno essere comunicate su base mensile alle imprese di distribuzione per le finalità di regolazione delle attività di compravendita nel mercato.
4. I corrispettivi di accesso e uso della rete elettrica ivi inclusi i corrispettivi di dispacciamento continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi¹⁹.
5. Gli oneri generali di sistema continuano ad essere determinati con riferimento all'energia elettrica prelevata da ciascun utente dalla rete di distribuzione a cui sono connessi.

¹⁹ Eventuali benefici connessi ad un ipotetico minor uso delle reti potranno poi essere trattati sotto forma di contributo.